

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppu in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto: Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura approvato con determinazione n. 1013 del 20.12.2018. Approvazione risultanze istruttorie della commissione di valutazione e rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna (A.A.R.S.).

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1325 del 01 dicembre 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi alla Dott.ssa Graziella Carta;

VISTO il D.lgs 11-05-2018 n. 52 che disciplina la riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28/07/2016 n. 154;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 (art. 12, comma 1) prevede l'istituzione da parte degli Stati Membri di un "Sistema di consulenza aziendale" gestito da organismi designati e/o organismi privati selezionati;

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTO il D. L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116, prevede all'art. 1-ter l'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute del 03 febbraio 2016 "Istituzione del Sistema di consulenza aziendale in agricoltura" stabilisce le disposizioni attuative del Sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito dall'art. 1-ter, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prevede, attraverso la Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", l'erogazione di aiuti agli organismi prestatori di servizi di consulenza, secondo quanto previsto all'art. 15 paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii., al fine di aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate in zone rurali a risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda, impresa e/o investimento;

VISTA la deliberazione n. 46/6 del 18/09/2018 con la quale la Giunta Regionale, al fine di dare piena attuazione a quanto premesso, ha:

- recepito il Decreto Interministeriale del 03 febbraio 2016 avente ad oggetto l'Istituzione del Sistema di consulenza aziendale in agricoltura e s.m.i.;
- implementato il sistema di consulenza aziendale in agricoltura nel territorio regionale al fine di procedere al riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza;
- individuato l'Agenzia regionale Laore Sardegna quale soggetto preposto alla verifica del possesso dei requisiti degli Organismi di Consulenza aziendale in agricoltura, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico; all'Agenzia Laore Sardegna, inoltre, è attribuito il compito di provvedere al riconoscimento, all'iscrizione nel "Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza" (RUN), e al conseguente aggiornamento e verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità dei soggetti riconosciuti/iscritti nel RUN degli organismi di consulenza istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative allegata alla DGR n. 46/6 del 18/09/2018;

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTA la Determinazione n. 1013 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura, ai sensi della normativa vigente, relativa all'istituzione e implementazione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura (Reg. UE 1306/2013 – Decreto Legge n. 91/2014 - Legge n. 116/2014 - Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 - DGR n. 46/6 del 18.9.2018). Il citato Avviso pubblico prevede che l'ammissibilità e valutazione delle domande ricevibili vengano effettuate da una Commissione di valutazione;

VISTA la propria determinazione n. 399/2022 del 12/05/2022 con la quale è stata individuata e nominata la citata Commissione istruttoria incaricata di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura e inserimento nel Registro Unico Nazionale (RUN);

RILEVATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse della sottoscritta e della Commissione di valutazione;

PREMESSO CHE:

- in data 21_11_2022 con note prot. Laore nn. 60083, 60084,60085,60088,60091,60094,60096,60100 del 22_11_2022, l'Associazione Allevatori della Regione Sardegna (A.A.R.S) ha presentato richiesta di riconoscimento come organismo di consulenza ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura approvato con determinazione n. 1013 del 20.12.2018;
- in data 05_12_2022 con nota Laore n. prot 62343 è stata richiesta integrazione documentale;
- in data 09_12_2022 l'A.A.R.S. con nota n. 63044_22 del 12_12_2023 ha dato riscontro alla richiesta di integrazione;
- in data 20_12_2022 con determina del direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi n. 1463/2022 l'istanza è stata dichiarata ricevibile;
- in data 04_01_2023 con prot. Laore n. 237/23 l'A.A.R.S. ha trasmesso ad integrazione ulteriore documentazione;

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

- la Commissione di valutazione nelle sedute dell'11 e del 16 gennaio 2023, con verbale prot. n. 2052/23 del 16_01_2023 ha proposto, sulla base della documentazione acquisita e visto quanto previsto dalla richiamata normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Organismi di consulenza nonché dalla normativa nazionale che disciplina la riproduzione animale, il rigetto dell'istanza di riconoscimento presentata dall'A.A.R.S. per le seguenti motivazioni:
 - o non rispetta il principio di separatezza delle funzioni, ai sensi del paragrafo 9 dell'Avviso pubblico approvato con determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018, poiché effettua controlli tecnici nell'ambito di un sistema di certificazione di razza che è condizione essenziale per il riconoscimento di contributi pubblici;
 - o l'attività di controllo svolta dall'A.A.R.S. porrebbe la medesima in condizione di conflitto di interessi rispetto all'attività di consulenza aziendale per la quale la stessa ha richiesto il riconoscimento;
- questo Servizio, ritenendo fondate le motivazioni della proposta di rigetto presentate dalla Commissione di valutazione, con nota del 27_01_2023 prot. Laore n. 4414 ha inviato all'A.A.R.S il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, fissando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o controdeduzioni, osservando che “Con il riconoscimento di Organismo di consulenza aziendale non si rispetterebbe il principio di separatezza delle funzioni, ai sensi del paragrafo 9 dell'Avviso pubblico, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018, poiché codesta Associazione effettuerebbe le due attività in conflitto: i controlli nell'ambito di un sistema di certificazione di razza che è condizione essenziale per il riconoscimento di contributi pubblici e l'attività di consulenza”;
- l'A.A.R.S ha dato riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto con nota del 06_02_2023 prot. Laore n. 5518/2023, chiedendo la rivalutazione dell'istanza per le seguenti motivazioni:

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

- 1) l'attività svolta dall'A.A.R.S. ossia la raccolta dei dati in allevamento, non rientra nelle fattispecie a) e b) indicate nel punto 3 della circolare MIPAAF n. 2306 del 13/06/2016, mentre le attività "svolte da organismi che effettuano i controlli sui sistemi di certificazione di qualità..." sono riservate alla competenza di specifici Organismi di certificazione accreditati;
- 2) quanto al rilievo effettuato dall'Amministrazione secondo cui l'Associazione "effettuerebbe le due attività in conflitto: i controlli nell'ambito di un sistema di certificazione di razza che è condizione essenziale per il riconoscimento di contributi pubblici e l'attività di consulenza", l'A.A.R.S. ha precisato che:
 - il D.lgs. 11/05/2018 n. 52 ha sancito definitivamente il principio di specializzazione delle attività e separazione delle funzioni tra il "Soggetto terzo", (ossia l'A.I.A.) che attraverso le proprie (ARA/AARS) raccoglie i dati zootecnici nelle aziende e chi li elabora ai fini della selezione (Enti selezionatori - ANA);
 - "le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico ... sono effettuate su allevamenti e relativamente ad animali già iscritti ai Libri genealogici/ programmi genetici gestiti dagli Enti Selezionatori – ANA, ... l'AIA e l'AARS, pertanto, non hanno alcuna competenza in merito all'iscrizione o meno di un capo a un Libro Genealogici, ma limitano la propria attività alla raccolta negli allevamenti dei dati che vengono poi trasmessi agli Enti Selezionatori";

RICHIAMATO:

- il D.lgs 11-05-2018 n. 52, che disciplina la riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28/07/2016 n. 154, e in particolare:
 - l'art. 1 che individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla PAC, ferme restando le competenze

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e nel rispetto del **principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale;**

- l'art. 4 comma 6 che esplicita che i soggetti riconosciuti ai sensi dell'Art. 1 ter del D. L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116 (ossia gli organismi di consulenza) **non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento** di cui al comma 1 dello stesso decreto;
- l'art. 1 ter, comma 3 del D. L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116, "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" il quale prevede che lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura;
- l'art. 3 del DM del 03/02/2016 il quale dispone che, con riferimento al principio di separazione agli organismi di consulenza, è inibita qualsiasi funzione di controllo sull'erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura;
- la circolare n. 2306 del 13/06/2016 che al c.3 precisa quali siano le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza annoverando tra le stesse quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità;
- il punto 8 delle disposizioni attuative regionali del Sistema di Consulenza Aziendale in agricoltura approvate con D.G.R. 46/6 del 18_09_2018 il quale ribadisce che l'Organismo di consulenza non possa svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura;
- il paragrafo 9 dell'Avviso pubblico approvato con determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018 il quale, richiamando il principio di separazione di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, stabilisce che l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura;

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTO il verbale della Commissione di valutazione di cui all'Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura approvato con determinazione n. 1013 del 20.12.2018, relativo alla seduta dell'11 e del 16 gennaio 2023 prot. n. 2052 del 16_01_2023;

RILEVATO CHE l'A.A.R.S., quale articolazione territoriale dell'A.I.A., svolge le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento (controlli funzionali), finalizzate alla realizzazione del programma genetico;

CONSIDERATO CHE le controdeduzioni presentate dall'A.A.R.S. non possono essere accolte in quanto in contrasto con quanto stabilito:

- dal paragrafo 9 dell'Avviso pubblico, approvato con determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018, il quale sancisce il principio di separatezza tra l'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura e l'attività di consulenza. L' A.A.R.S. infatti effettua controlli tecnici nell'ambito di un sistema di certificazione di razza che è condizione essenziale per il riconoscimento di contributi pubblici;
- dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 11.05.2018 n. 52, il quale dispone che "i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. n. 91/2014 ... non partecipano alla raccolta dati in allevamento di cui al comma 1 dello stesso decreto". La norma, in virtù del principio di separatezza delle funzioni di cui all'art. 1 ter, comma 3 del D. L. n. 91/2014, prevede espressamente che lo svolgimento delle attività di controllo funzionali, ossia le attività di controllo delle attitudini produttive degli animali sulla base dei disciplinari latte/carne approvati dal MIPAAF (la c.d. attività di raccolta dati zootecnici nelle aziende) svolte dall'A.A.R.S., non possono essere svolte dagli Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 1- ter del D. L. n. 91/2014;
- dall'art. 1 del D.lgs 11-05-2018 n. 52 che individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla PAC, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale;

CONSIDERATO CHE, pertanto, la richiesta di riconoscimento di Organismo di consulenza aziendale in agricoltura, presentata dall'A.A.R.S. in data 21_11_2022, con note prot. Laore nn. 60083, 60084,60085,60088,60091,60094,60096,60100 del 22_11_2022, non può essere accolta in quanto non sussistono i presupposti di diritto previsti dalla normativa di riferimento sopraccitata;

RITENUTO di condividere quanto esposto dalla Commissione nel verbale del 16_01_2023, prot. n. 2052, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ATTESO CHE il ritardo nella chiusura del procedimento di richiesta del riconoscimento inoltrata dall'A.A.R.S., è stato determinato dalla necessità di approfondire le attività svolte dal richiedente relativamente al programma di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici e al recente incarico di direttore ad Interim del Servizio Laboratorio analisi del latte (determina del Commissario Straordinario n. 1505/22 del 23/12/2022), che ha comportato un maggior carico di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le risultanze istruttorie della Commissione di valutazione di cui all'Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza in Agricoltura contenute nel verbale del 16_01_2023 prot. n. 2052 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

2. **DI RIGETTARE** l'istanza di riconoscimento dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna (A.A.R.S) presentata in data 21_11_2022 con note prot. Laore nn. 60083, 60084,60085,60088,60091,60094,60096,60100 del 22_11_2022.
3. **DI INVIARE** copia del presente atto al competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale.
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Commissario straordinario e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia Laore Sardegna.
5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale dell'Agenzia Laore sezione "Bandi e Gare" e nella rete telematica interna la presente determinazione oltrechè nella sezione trasparenza.
6. **DI TRASMETTERE** tramite PEC copia della presente determinazione all'Associazione Allevatori Regionali della Sardegna (A.A.R.S.).

AVVERSO la presente determinazione è possibile presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento.

Riepilogo dei termini

Termine iniziale:

➤ domanda del 21/11/2022;

Sospensione per attività istruttoria:

➤ dal 05/12/2022 al 09/12/2022 e dal 27.01.2023 al 03.02.2023

Data provvedimento finale:

Laore

Agenzia regionale
pro sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

DETERMINAZIONE N.

DEL

➤ 27/02/2023;

Termine per la definizione del procedimento:

➤ gg. 60 previsto dall'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con determinazione del direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018;

Termine impiegato:

➤ gg. 85

Il Direttore del Servizio

Graziella Carta